

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

PROVINCIA DI UDINE

COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI

INTERPORTO CERVIGNANO DEL FRIULI S.p.A.
PIANO PARTICOLAREGGIATO
VARIANTE N. 3 SECONDA FASE

13 luglio 2009

doc. **b**

P.P. DELL'INTERPORTO DI CERVIGNANO DEL FRIULI LR 25/90

STATO DI PROGETTO

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Revisione	Data	Descrizione	Redatto	Controllato	Approvato
-----------	------	-------------	---------	-------------	-----------

formato: A1

dott. arch. Rudi Zonch

Romans d'Isonzo (GO)

via Lauretana n. 1/A

INDICE

TITOLO I° - NORME DI CARATTERE GENERALE

- Art. 1 – Generalità
- Art. 2 – Definizioni
- Art. 3 – Varianti al P.P.
- Art. 4 – Fasi di attuazione
- Art. 5 – Soggetti attuatori

TITOLO II° - CLASSIFICAZIONE DELLE AREE – DESTINAZIONI D'USO E PRESCRIZIONI PER L'EDIFICAZIONE

- Art. 6 – Aree per lo scambio intermodale (Piazzali intermodali)
 - 5.1 Destinazioni d'uso
 - 5.2 Indici urbanistici ed edilizi
- Art. 7 – Area direzionale e servizi generali della 1^a Fase
 - 6.1 Destinazioni d'uso
 - 6.2 Indici urbanistici ed edilizi
- Art. 8 – Area destinata a magazzini raccordati
 - 7.1 Destinazioni d'uso
 - 7.2 Indici urbanistici ed edilizi
- Art. 9 – Area destinata a magazzini non raccordati
 - 8.1 Destinazioni d'uso
 - 8.2 Indici urbanistici ed edilizi
 - 8.3 Schede dei comparti
- Art. 10 – Parcheggi per mezzi pesanti
- Art. 11 – Area per servizi tecnologici.
- Art. 12 – Aree a verde
 - Filari arboreo – arbustivi
 - Aree a verde lungo i canali
 - Fasce tampone interne ed esterne ai comparti
- Art. 13 – Viabilità esterna
- Art. 14 – Viabilità interna
- Art. 15 – Area ferroviaria interna
- Art. 16 – Area edificata esistente e terreni estranei all'Interporto
- Art. 17 – Reti tecnologiche e manufatti accessori
- Art. 18 – Tettoie e portici aperti almeno su tre lati
- Art. 19 – Cimitero di Pradizzolo
- Art. 20 – Casa colonica esistente.
- Art. 21 – Norme finali e transitorie
 - Autorizzazione edilizia in deroga
 - Collegamento con lo Scalo Ferroviario
 - Riferimento al P.R.G.C.

TITOLO I° - NORME DI CARATTERE GENERALE

Art. 1 – Generalità

Le presenti norme definiscono le destinazioni d'uso e regolano gli interventi ammessi entro l'area individuata come "Perimetro di Piano Particolareggiato Variante 3 nella Tav. n° 4 Schema strutturale e planivolumetrico in scala 1:2000 e nelle altre tavole di progetto della Variante n. 3 al Piano Particolareggiato dell'Interporto di Cervignano del Friuli.

Art. 2 – Definizioni

Per maggior chiarezza si precisano le seguenti definizioni:

1. Quota 0 di riferimento

Si assume come quota 0 di riferimento la quota del marciapiede, o in mancanza, della mezzeria della strada antistante l'erigendo edificio misurata al centro del fronte dello stesso; qualora l'edificio fosse prospiciente due marciapiedi, due strade, ovvero tra una strada ed una ferrovia o altre combinazioni, la quota di riferimento sarà la media aritmetica fra le quote della mezzeria.

2. Altezza massima (Hmax)

E' la distanza tra la quota del primo piano di calpestio e l'intradosso dell'ultimo solaio, ovvero, nel caso di solai nervati, pendenti, a sheds, o di sagoma variabile, la costolatura inferiore della nervatura.

3. Primo piano di calpestio

Il primo piano di calpestio, nel caso di magazzini raccordati o meno, dovrà essere posto ad una quota non superiore a m 1,70 rispetto alla quota 00 di riferimento.

Nel caso di altre tipologie non dovrà essere posto ad una quota superiore a m 0,50.

4. Superficie coperta (SC)

La superficie coperta è costituita dalla proiezione, al suolo, dell'ingombro dei fabbricati.

Non concorrono al calcolo della superficie coperta le tettoie ed i porticati aperti così come definiti al successivo art. 17.

5. Volume

Il volume è calcolato vuoto per pieno, ovvero moltiplicando la superficie coperta per l'altezza massima dei fabbricati.

Art. 3 – Varianti non sostanziali al P.P.

Non sono considerate varianti al presente Piano, le seguenti modifiche:

- 1) modifica della larghezza e dei tracciati delle strade e dei parcheggi
 - 2) modifica delle reti tecnologiche
 - 3) modifica della organizzazione dei fabbricati mediante accorpamento o suddivisione;
 - 4) modifica della posizione e della lunghezza dei tronchi ferroviari.
- Pertanto i progetti che sono conformi allo schema strutturale espresso nella tav. 4 di progetto, sono da considerarsi conformi al presente Piano.

Art. 4 - Fasi di attuazione

Il perimetro di piano è suddiviso in 2 fasi di attuazione così come evidenziato nelle tav. 3 e tav. 4 di progetto.

La 2^a fase del piano è suddivisa a sua volta in 5 comparti. L'attuazione dei comparti è ammessa solo dopo l'avvenuta approvazione del progetto esecutivo della viabilità di connessione tra le due fasi. Prima di tale approvazione sono comunque possibili tutte le procedure tecniche ed amministrative per la redazione di progetti preliminari e definitivi e per l'ottenimento dei pareri di competenza, compresa la procedura di VIA nazionale.

Art. 5 – Soggetti attuatori

La 1^a Fase del Piano Particolareggiato dell'Interporto di Cervignano del Friuli continuerà ad essere completata dal concessionario (Interporto di Cervignano del Friuli S.p.A.).

La 2^a Fase del Piano Particolareggiato dell'Interporto di Cervignano del Friuli può essere attuata:

- direttamente dal concessionario;
- dal da soggetti privati o da società comprendente soggetti terzi e/o la società proprietaria dei terreni tramite una sub concessione;
- da soggetti privati o da società comprendenti soggetti privati e/o il proprietario ed il concessionario tramite atto da definirsi.

I soggetti privati e le società che potranno attuare le previsioni di piano per la parte riguardante la 2^a Fase dovranno essere individuati tramite procedura ad evidenza pubblica.

La realizzazione della viabilità interna di piano, delle reti e degli impianti tecnologici, del sistema dei fossati di sgrondo e del verde sarà attuata direttamente dal concessionario, con l'acquisizione degli oneri di urbanizzazione primaria, ripartendone equamente i relativi oneri tra i comparti ed i soggetti attuatori.

TITOLO II° - CLASSIFICAZIONE DELLE AREE – DESTINAZIONI D'USO E PRESCRIZIONI PER L'EDIFICAZIONE

Art. 6 – Area per lo scambio intermodale (Piazzali intermodali)

6.1 Destinazioni d'uso

E' ammessa la realizzazione di manufatti, di impianti, compresi quelli per la manutenzione e la pulizia dei containers e le casse mobili, e quanto altro connesso con la movimentazione e lo stoccaggio provvisorio di containers, casse mobili, materiali sfusi, ecc. ed in generale con lo scambio ferro – gomma.

E' inoltre consentita l'installazione di guardiole, strutture mobili di protezione, anche chiusi da quattro lati, tendoni, ecc.

6.2 Indici urbanistici ed edilizi

- Vol max = mc 12.000, anche in più fabbricati, destinato a deposito, uffici, servizi;
- è ammessa, inoltre, l'edificazione di fabbricati accessori attinenti all'attività intermodale quali pensiline, tettoie, fisse o mobili per lo stoccaggio di contenitori e merci, guardiole, ecc. purché aperte su almeno due lati; questi fabbricati non concorrono alla determinazione della superficie coperta.
- Hmax = m 12
- recinzioni: l'area può essere recintata con materiali e soluzioni idonee ad assicurare un decoroso risultato formale, una buona resistenza al degrado ed inoltre tali da garantire la sicurezza dei passanti. Sono esclusi i muri, le siepi e comunque soluzioni che impediscano la visibilità all'interno dell'area.

Art. 7 – Area direzionale e servizi generali

6.1 Destinazioni d'uso

E' destinata alle costruzioni di locali, impianti e quanto altro necessario per la formazione di un Centro direzionale e dei servizi generali. In particolare è ammessa la presenza delle seguenti destinazioni d'uso:

- uffici relativi alla gestione dell'interporto;
- uffici di qualsiasi natura purché attinenti alle funzioni dell'interporto;
- istituti di credito o assicurativi;
- locali a servizio degli operatori;
- locali per riunioni e/o convegni;
- locali per ristoro e la sosta;
- locali per la dogana e relativo piazzale di sosta.

Non sono ammesse attività commerciali all'ingrosso o al minuto.

6.2 Indici urbanistici ed edilizi

- SC max = mq 3500;
- Vol max = mc 13.000;
- H max = m 15,00;
- superficie minima destinata a parcheggio auto: 1 mq ogni 10 mc di costruzione fuori terra.
- le aree scoperte, non destinate a viabilità o parcheggio, dovranno essere sistemate a prato e piantumate con essenze arboree autoctone (per le essenze da impiegare vedi il successivo art. 11).
- I parcheggi dovranno essere completati con essenze arboree (per le essenze da impiegare vedi il successivo art. 11).

Art. 8 – Area destinata a magazzini raccordati

8.1 Destinazioni d'uso

E' ammessa la costruzione di fabbricati e locali destinati al ricovero ed alla movimentazione delle merci ed alle funzioni connesse (uffici, locali tecnologici, servizi igienici, spogliatoi, ecc.)

8.2 Indici urbanistici ed edilizi

- SC max = mq 12.000 per ogni corpo edilizio esistente;
- SC max = mq 26.000 per il corpo edilizio di progetto;
- H max = m 12,00
- In fase di progetto esecutivo, le distanze degli edifici dai binari, la forma delle banchine di carico e scarico, saranno definiti in funzione delle esigenze imposte dal progetto dei binari di servizio anche in deroga ai limiti fissati dal Piano Particolareggiato.
- Uffici: i locali destinati ad uffici dovranno essere accessibili anche dall'esterno ed eventualmente tramite un percorso aereo. La superficie destinata ad uffici non potrà superare il 25% della superficie del magazzino pertinente.
- Parcheggio automobili: a pertinenza di ogni corpo edilizio dovranno essere ricavati almeno n° 50 posti macchina per i corpi edilizi esistenti e 100 posti macchina per il corpo edilizio di progetto.
- Verde: a pertinenza di ogni corpo edilizio dovrà essere destinata a verde una superficie complessiva non inferiore al 10% della superficie del corpo stesso.
- Spazi per la sosta degli automezzi pesanti: in corrispondenza dei lati lunghi dei capannoni: dovranno essere ricavati gli spazi per la sosta degli automezzi pesanti e per le operazioni di carico – scarico. A tal fine il bordo delle banchine di carico dovrà distare dal bordo stradale non meno di m. 15,00.
- Percorsi pedonali: i percorsi pedonali avranno una larghezza non inferiore a m 1,50

Art. 9 - Area destinata a magazzini non raccordati (2^a Fase)

L'area destinata a magazzini non raccordati è compresa nella 2^a Fase di attuazione dell'Interporto ed è suddivisa in 5 comparti individuati con le lettere A, B, C, D ed E.

Tali comparti dovranno essere attuati dai soggetti di cui al precedente Art. 5 – Soggetti attuatori e secondo le indicazioni urbanistiche riportate nella tav. 4 Schema strutturale e planivolumetrico scala 1:2000 e nelle schede riportate al successivo punto 9.3.

All'interno di ogni comparto dovrà essere prevista una fascia perimetrale di verde alberato larga almeno 20 m nella parte che coincide con il perimetro di P.P. e di almeno 10 m nella parte che coincide con l'area della viabilità di piano. In queste fasce di verde l'edificazione è vietata salvo per quanto riguarda la realizzazione di reti tecnologiche, sottoservizi, ingressi, cabine, manufatti tecnici. Tali interventi dovranno rispettare le prescrizioni contenute nel successivo art. 12 - Aree a verde.

All'interno di ogni comparto dovrà essere lasciata priva di pavimentazione o provvista di pavimentazione drenante una superficie minima pari al 50% dell'area scoperta del comparto stesso.

E' consentita la posa di pannelli fotovoltaici sulle coperture dei fabbricati.

9.1 Destinazioni d'uso

E' ammessa la costruzione di edifici e locali destinati a funzioni connesse con l'attività intermodale, logistica e con il trasporto e la movimentazione delle merci.

- magazzini, depositi, sedi di attività di spedizione e trasporto;

- attività connesse quali uffici, locali tecnici, docce e servizi igienici, mensa, locali di ristoro, di svago, ecc.;
- assemblaggio, componentistica, packaging;
- artigianato specialistico ed avanzato (tecnologico ed informatico);
- laboratori di ricerca nel campo intermodale e del trasporto
- attività informatiche e telematiche;
- prima lavorazione delle merci in transito.

La superficie coperta totale da destinare a prima lavorazione delle merci in transito non dovrà superare il 40% della superficie coperta totale di piano.

9.2 Indici urbanistici ed edilizi

L'area per magazzini non raccordati è suddivisa in 5 comparti individuati con le lettere A, B, C, D ed E, per ognuno di essi vengono stabiliti indici, parametri e prescrizioni specifiche esplicitati nelle seguenti schede.

9.3 Schede dei comparti

L'ordine di attuazione è: comparto A o comparto C, oppure comparti A e C, per primi, a seguire o contemporaneamente ad A e C, comparto B. I comparti D ed E potranno essere attuati indifferentemente prima l'uno e poi l'altro o tutti e due assieme ma solo dopo la valutazione degli esiti derivanti dal piano di monitoraggio predisposto in conformità al punto 8 del Rapporto ambientale che fa parte integrante del presente P.P.

SCHEDA 1 - Comparto A

Indici e parametri edilizi ed urbanistici generali.

Superficie totale del comparto	mq	111.560
Superficie coperta totale massima consentita	mq	55.780
Altezza massima	m	10,00
Distanza dalle strade di piano	m	20,00
Distanza dalla S.S. n. 352	m	30,00

La distanza dalla S.S. 352 potrà essere ridotta a m 20 nel caso di realizzazione di parcheggi stanziali e/o di relazione a raso.

Viabilità interna.

La viabilità interna al comparto potrà essere definita in sede di richiesta di permesso di costruire mediante presentazione di progetto esecutivo per l'attuazione del comparto.

Parcheggi.

Dovranno essere previsti parcheggi stanziali in misura non inferiore ad un posto macchina ogni due addetti.

Dovranno essere previsti parcheggi di relazione in misura non inferiore al 20% della superficie utile degli edifici.

Attività esistente.

Fino all'attuazione del comparto è consentito il mantenimento dell'attività esistente.

Sono consentiti tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei fabbricati, delle reti e degli impianti tecnologici e produttivi esistenti.

SCHEDA 2 - Comparto B

Indici e parametri edilizi ed urbanistici generali.

Superficie totale del comparto	mq	24.670
Superficie coperta totale massima consentita	mq	12.335
Altezza massima	m	10,00
Distanza dalle strade di piano	m	20,00
Distanza dai parcheggi mezzi pesanti (verde compreso)	m	25,00

Viabilità interna.

La viabilità interna al comparto potrà essere definita in sede di richiesta del permesso di costruire mediante presentazione di progetto esecutivo per l'attuazione del comparto.

Parcheggi.

Dovranno essere previsti parcheggi stanziali in misura non inferiore ad un posto macchina ogni due addetti.

Dovranno essere previsti parcheggi di relazione in misura non inferiore al 20% della superficie utile degli edifici.

SCHEDA 3 - Comparto C

Indici e parametri edilizi ed urbanistici generali.

Superficie totale del comparto	mq	69.300
Superficie coperta totale massima consentita	mq	34.650
Altezza massima	m	10,00
Distanza dalle strade di piano	m	20,00
Distanza dalla S.S. n. 352	m	30,00
Distanza dai parcheggi mezzi pesanti (verde compreso)	m	25,00

La distanza dalla S.S. 352 potrà essere ridotta a m 20 nel caso di realizzazione di parcheggi di relazione a raso.

Viabilità interna.

La viabilità interna al comparto potrà essere definita in sede di richiesta del permesso di costruire mediante presentazione di progetto esecutivo per l'attuazione del comparto

Parcheggi.

Dovranno essere previsti parcheggi stanziali in misura non inferiore a un posto macchina

ogni due addetti.

Dovranno essere previsti parcheggi di relazione in misura non inferiore al 30% della superficie utile degli edifici.

SCHEDA 4 - Comparto D

Indici e parametri edilizi ed urbanistici generali.

Superficie totale del comparto	mq	188.500
Superficie coperta totale massima consentita	mq	94.250
Altezza massima	m	10,00
Distanza dalle strade di piano	m	10,00
Distanza dai parcheggi mezzi pesanti (verde compreso)	m	25,00

La distanza dalla S.S. 352 potrà essere ridotta a m 20 nel caso di realizzazione di parcheggi di relazione a raso.

Viabilità interna.

La viabilità interna al comparto potrà essere definita in sede di richiesta del permesso di costruire mediante presentazione di progetto esecutivo per l'attuazione del comparto.

Parcheggi.

Dovranno essere previsti parcheggi stanziali in misura non inferiore ad un posto macchina ogni due addetti.

Dovranno essere previsti parcheggi di relazione in misura non inferiore al 30% della superficie utile degli edifici.

Attività esistente.

Fino all'attuazione del comparto è consentito il mantenimento dell'attività esistente.

Sono consentiti tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei fabbricati, delle reti e degli impianti tecnologici esistenti.

E' consentito l'ampliamento della superficie esistente fino al raddoppio della stessa.
L'altezza massima consentita è di m 6,00

SCHEDA 5 - Comparto E

Indici e parametri edilizi ed urbanistici generali.

Superficie totale del comparto	mq	105.970
Superficie coperta totale massima consentita	mq	52.985
Altezza massima	m	10,00
Distanza dalle strade di piano	m	10,00
Distanza dai parcheggi mezzi pesanti (verde compreso)	m	25,00

La distanza dalla S.S. 352 potrà essere ridotta a m 20 nel caso di realizzazione di parcheggi di relazione a raso.

Viabilità interna.

La viabilità interna al comparto potrà essere definita in sede di richiesta del permesso di costruire mediante presentazione di progetto esecutivo per l'attuazione del comparto.

Parcheggi.

Dovranno essere previsti parcheggi stanziali in misura non inferiore ad un posto macchina ogni due addetti.

Dovranno essere previsti parcheggi di relazione in misura non inferiore al 30% della superficie utile degli edifici.

Art. 10 – Parcheggi per mezzi pesanti

Sono aree destinate alla formazione di un piazzale asfaltato destinato a parcheggio per automezzi pesanti. In tali aree sono consentiti tutti gli interventi finalizzati alla realizzazione delle previsioni di piano compresi gli impianti tecnologici e di sicurezza, i sottoservizi, cabine e manufatti tecnologici al servizio del P.P.

I percorsi pedonali avranno una larghezza minima di m 1,50.

Art. 11 – Area per servizi tecnologici.

E' destinata alla realizzazione degli impianti tecnologici necessari, impianti di depurazione, vasche di decantazione acque meteoriche, altri manufatti necessari; reti tecnologiche e relativi manufatti, cabine, tralicci, antenne ecc.

Le aree non impegnate dovranno essere sistemate a verde con alberi, siepi ed arbusti atti a mascherare la presenza dei manufatti e degli impianti (per le essenze da impiegare vedi il successivo art. 13).

Art. 12 – Aree a verde

Non è ammessa l'edificazione ad eccezione di locali, manufatti (cabine, tralicci, antenne, ecc..) e reti tecnologici e dei percorsi pedonali.

Le aree saranno sistemate a prato e/o giardino alberato nel rispetto di quanto indicato nella Relazione illustrativa e nella Valutazione di Impatto Ambientale.

All'interno dei comparti della 2^a Fase si dovrà prevedere:

- il mantenimento alberature esistenti nelle aree limitrofe ai fossati di scolo ed in quelle destinate a verde e la loro integrazione con impianto di nuovi filari arboreo-arbustivi;
- la realizzazione, nelle aree da dedicare a parcheggio, di filari arborei;
- il mantenimento e la valorizzazione dei fossati di scolo;
- il mantenimento di superfici a prato in prossimità di svincoli e rotonde.

Esternamente ai comparti dovranno essere predisposti:

- la creazione di fasce tampone con finalità di schermo estetico, acustico e di barriera per le polveri e l'inquinamento gassoso.

Filari arboreo-arbustivi

L'impianto si realizzerà privilegiando specie autoctone accanto alle quali abbinare specie ornamentali selezionate in base alle dimensioni e sviluppo raggiunto a maturità, secondo la base cromatica ed integrate con specie sempreverdi.

Le essenze verranno messe a dimora secondo una disposizione naturale. L'ampiezza minima della fascia di impianto dovrà essere pari a 3 metri.

Le macchie vicine di arbusti e alberi dovranno comunque essere di altezze diverse, Le essenze da privilegiare dovranno avere per quanto possibile fioritura scalare e colorazioni in grado di conferire una particolare gradevolezza ambientale dell'intervento; in generale verranno preferite le seguenti entità:

specie arbustive

- Biancospino (*Crataegus monogyna*)
- Sanguinella (*Cornus sanguinea*)
- Ligustrello (*Ligustrum vulgare*)
- Sambuco (*Sambucus nigra*)
- Berretta (*Euonymus europaeus*)
- Lillà (*Syringa vulgaris*)
- Rosa (*Rosa rugosa*)
- Pitosporo (*Pittosporum* sp.)

specie arboree

- Orniello (*Fraxinus ornus*)
- Siliquastro (*Cercis siliquastrum*)
- Maggiociondolo (*Laburnum anagyroides*)
- Acero campestre (*Acer campestre*)
- Roverella (*Quercus pubescens*)
- Acacia (*Robinia pseudoacacia*)
- Pino domestico (*Pinus pinea*)

L'area da destinare ai parcheggi dovrà essere piantumata con soggetti arborei di specie preferibilmente autoctona e comunque scelti tra specie di prima e seconda grandezza.

Dovrà essere posta particolare attenzione alla preparazione del suolo in modo idoneo alla percolazione dell'acqua con spazi non pavimentati di almeno 2,0 m. (lato più corto). Per quanto possibile si dovrà preferire la disposizione delle alberature entro un'isola mediana, posta tra ogni fila appaiata di stalli di parcheggio, che verrà inerbita.

La scelta delle essenze dovrà privilegiare specie aventi le seguenti caratteristiche:

- crescita vigorosa;
- gradevole fogliazione e sviluppo della chioma;
- solida ramificazione;
- tolleranza a diversi tipi di suolo e condizioni di umidità.

Aree a verde lungo i canali.

Lungo i corsi d'acqua, i canali ed i fossati di scolo la vegetazione arborea ed arbustiva dovrà svolgere le seguenti funzioni:

- miglioramento della qualità delle acque;
- mantenimento della fauna selvatica terricola e acquatica;
- creazione di un paesaggio naturale;
- controllo dell'erosione.

Le essenze da privilegiare non dovranno essere eccessivamente sensibili a temporanei ristagni idrici. In ogni caso particolarmente adatte sono:

specie arboree ed arbustive

- Biancospino (*Crataegus monogina*)
- Sambuco (*Sambucus nigra*)
- Salix eleagnos
- Salix purpurea
- Corylus avellana
- Populus nigra
- Salix alba

specie erbacee

- Vinca minor
- Rubus sp. Pl.
- Urtica sp.

Fasce tampone esterne ed interne ai comparti.

La vegetazione naturale, assieme agli interventi di potenziamento ed estensione di progetto, dovrà tendere a costituire:

- azione di mascheramento;
- barriera fonoassorbente;
- protezione dall'illuminazione notturna;
- filtro per polveri e articolato;
- creazione di habitat idonei per la fauna (corridoi ecologici);
- funzione regolatrice sul clima .

Le essenze dovranno essere messe a dimora secondo una disposizione naturale e nella progettazione dovranno essere particolarmente curate:

- la scelta di specie appropriate alle caratteristiche stazionali;
- la scelta di specie a ramificazione bassa o policormiche che garantiscano un effetto di mascheramento visuale a partire dal basso;
- la buona mescolanza tra specie a sviluppo e ramificazione diversificata.

Particolarmente adatte sono le specie quali:

- | | |
|--|---|
| - Biancospino (<i>Crataegus monogina</i>) | - Orniello (<i>Fraxinus ornus</i>) |
| - Sambuco (<i>Sambucus nigra</i>) | - Carpino nero (<i>Ostrya carpinifolia</i>) |
| - Corniolo (<i>Cornus mas</i>) | - Carpino bianco (<i>Carpinus betulus</i>) |
| - Viburni (<i>Viburnum opulus</i> , <i>V. lantana</i>) | - Acero campestre (<i>Acer campestre</i>) |
| - Ligustro (<i>Ligustrum vulgare</i>) | - Pioppo (<i>Populus sp.</i>) |
| - Nocciolo (<i>Corylus avellana</i>) | |

Art. 13 – Viabilità esterna

E' ammessa la costruzione delle opere stradali, dei relativi manufatti ed impianti. Entro i limiti di zona i tracciati stradali non sono fissati.

L'unico elemento invariante è costituito dalla posizione degli innesti tra la viabilità esterna e quella interna (fatte salve esigenze di enti ed amministrazioni sovraordinate).

Le aree residuali dovranno essere sistemate a parcheggi e verde.

Art. 14 - Viabilità interna

Sono destinate alla realizzazione della viabilità interna all'interporto.

La larghezza delle strade non dovrà essere inferiore a m 8,00 esclusi gli spazi di manovra dei parcheggi che non dovranno avere larghezza inferiore a 6,00 m.

I marciapiedi avranno larghezza non inferiore a m. 1,50.

Art. 15 – Area ferroviaria interna

Comprende aree, impianti, manufatti di proprietà delle FF.SS. L'area può essere recintata

Art. 16 – Area edificata esistente e terreni estranei all'Interporto

Fino ad avvenuto esproprio è consentito:

- a) l'utilizzo agricolo dei terreni;
- b) la realizzazione di scoline, impianti di irrigazione e quanto altro necessario alla coltivazione dei fondi purché non in contrasto con le normative vigenti
- c) la ristrutturazione e/o il rifacimento dei fabbricati esistenti con i seguenti limiti:

1) Fabbricati residenziali.

E' ammesso un incremento della superficie dei fabbricati esistenti non superiore al 20% dell'esistente anche con incremento del numero di unità abitative.

L'altezza dei singoli fabbricati può essere incrementata di m 1,50 max.

2) Fabbricati ad uso non residenziale.

Non è consentito il cambio della destinazione d'uso esistente.

Per tutti i fabbricati è ammesso un incremento della superficie coperta pari al 25% della SC esistente.

E' ammessa altresì la costruzione di tettoie aperte almeno su tre lati.

Art. 17 – Reti tecnologiche e manufatti accessori

In tutte le zone è ammessa la costruzione delle reti tecnologiche e dei manufatti accessori.

La progettazione esecutiva delle reti, dei manufatti accessori e degli impianti dovrà essere effettuata rispettando le prescrizioni e le normative dell'ente preposto alla gestione delle reti stesse.

Deve essere prevista la possibilità di raccolta di emergenza in caso di sversamento di liquidi pericolosi e/o delle acque di spegnimento in caso di incendio, nei bacini di sedimentazione previsti per lo smaltimento delle acque meteoriche, ai fini del successivo smaltimento secondo le disposizioni di legge.

Art. 18 – Tettoie e portici aperti almeno su due lati

Possono essere realizzate nell'area del piazzale interportuale e a ridosso dei magazzini tettoie e portici aperti su almeno due lati con una altezza minima non inferiore a m 5,50 non concorrono al calcolo della superficie coperta.

Art. 19 – Cimitero di Pradizzolo

E' consentito il mantenimento e l'eventuale ampliamento del cimitero esistente. Sono consentite tutte le attività connesse.

Art. 20 – Casa colonica esistente.

La casa colonica esistente, attualmente in disuso, è individuata nella tav. 1 Stato di fatto fisico e funzionale Planimetria generale scala 1:2000 ed è riportata su tutte le tavole di progetto.

Il fabbricato potrà essere conservato e destinato ad uso foresteria e locali per il ristoro e la sosta oppure per altri usi attinenti l'attività intermodale svolta all'interno dell'interporto.

Sono consentiti interventi di manutenzione straordinaria, di risanamento conservativo e di ampliamento, anche in sopraelevazione, nella misura massima del 20% della volumetria attuale, nel rispetto delle caratteristiche tipologiche, architettoniche e dei materiali originari.

Art. 21 – Norme finali e transitorie.

Autorizzazione edilizia in deroga.

Entro il perimetro del Piano Particolareggiato destinate allo scambio intermodale ferro – gomma e a magazzini raccordati, nelle more di attuazione degli interventi previsti a regime, possono essere autorizzati, in capo alla società Interporto Alpe Adria quale soggetto competente all'attuazione del Piano Particolareggiato, interventi soggetti a permesso di costruire o a Dichiarazione di Inizio Attività, benché difformi dalle specifiche previsioni del Piano ed in deroga al medesimo, qualora destinati al soddisfacimento di esigenze connesse ai tempi ed alle modalità di attuazione degli interventi previsti dal Piano.

Gi interventi di cui sopra, oltre a rispettare le indicazioni degli Enti preposti, devono rispettare le seguenti condizioni:

1. riguardare destinazioni d'uso comunque previste dal Piano anche in altre zone;
2. consistere esclusivamente in manufatti edilizi ad un piano, costituiti da strutture fuori terra aventi il requisito della smontabilità, intendendo per tali quelle costituite dall'assemblaggio di componenti strutturali e di tamponamento realizzati e finiti fuori opera, con montaggio "a secco" mediante viti, bulloni, incastri, cerniere, e simili ad esclusione di getti, incollaggi, saldature, chiodature, ecc, il tutto smontabile senza impiego di metodi distruttivi; è ammessa la realizzazione di strutture di fondazione di getto in cls, solo nella misura strettamente necessaria e sufficiente a garantire la stabilità dei manufatti; tali

fondazioni dovranno essere rimosse contestualmente allo smontaggio dei manufatti fuori terra;

3. prevedere la rimozione dei manufatti in concomitanza dell'attuazione dei relativi interventi previsti dal Piano.

la presente normativa non si applica alle reti tecnologiche ed alle infrastrutture viarie le quali continuano ad essere regolate dalle specifiche previsioni del Piano.

Collegamento con lo Scalo Ferroviario

Con successiva ed apposita variante, Fermo restando che si escludono assolutamente raccordi in linea, si potrà derivare un accesso rotabile alla 2^a Fase in fregio al binario estremo ovest del fascio arrivi dello scalo coadiuvato dalla realizzazione, nell'area designata, di un fascio di binari di presa e consegna.

La previsione e la successiva realizzazione di tale raccordo, comunque derivato dall'interno del perimetro dello scalo, dovranno avvenire secondo le indicazioni e le modalità tecniche ed operative che saranno concordate con R.F.I.

Riferimento al P.R.G.C.

Per le parti non espressamente richiamate la presente normativa di attuazione fa riferimento alle norme del PRGC del Comune di Cervignano del Friuli.
